

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1360/98 DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 1998**

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che nel fissare i prezzi dello zucchero occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che per conseguire questi obiettivi è necessario fissare il livello del prezzo indicativo dello zucchero ad un livello che, tenuto conto in particolare del conseguente livello del prezzo d'intervento, assicuri un'equa remunerazione ai produttori di barbabietole o di canne, rispettando nel contempo gli interessi dei consumatori, e possa mantenere un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli;

considerando che, date le caratteristiche del mercato dello zucchero, la commercializzazione presenta rischi relativamente limitati; che, ai fini della fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero, la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento può pertanto essere fissata ad un livello relativamente basso;

considerando che il prezzo di base della barbabietola deve essere stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento dei proventi realizzati dalle imprese grazie alla vendita delle

melasse (che possono essere valutati in 7,61 ecu per 100 chilogrammi, importo derivato dal prezzo della melassa di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, prezzo valutato in 8,21 ecu per 100 chilogrammi e delle spese inerenti alla trasformazione e alla consegna delle barbabietole agli zuccherifici, nonché sulla base di una resa che può essere valutata per la Comunità in 130 chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietola con un tenore di zucchero del 16 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a 66,50 ecu per 100 chilogrammi.
2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 63,19 ecu per 100 chilogrammi per le zone non deficitarie della Comunità.

Articolo 2

Il prezzo di base della barbabietola valido nella Comunità è fissato a 47,67 ecu per tonnellata alla fase di consegna al centro di raccolta.

Articolo 3

Le barbabietole della qualità tipo presentano le seguenti caratteristiche:

- a) qualità sana, leale e mercantile,
- b) tenore di zucchero del 16 % al momento della ricezione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la campagna di commercializzazione 1998/1999.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981 pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 (GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43).

⁽²⁾ GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 5.

⁽³⁾ Parere espresso il 16 giugno 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere espresso il 29 aprile 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. CUNNINGHAM
